

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 24-04-2024

OGGETTO: Interventi di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, di ripulitura degli appezzamenti di terreno, manutenzione dei muri di recinzioni e cigli stradali provinciali, comunali ed interpoderali a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

IL SINDACO

- Considerato che, l'approssimarsi della stagione estiva, può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
- Rilevato che, nel territorio comunale, sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- Visto l'art. 33 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16, che sancisce la previsione e la prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia dell'incolumità pubblica e privata;
- Vista la legislazione nazionale (L. n. 225/92, D.L. n. 112/98) e regionale (L.R. n. 14/98) in materia di Protezione Civile, che individua il Sindaco quale massima autorità di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione di emergenza comunale;
- Vista la Circolare n. 34283 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, pervenuta e assunta al protocollo dell'ente al n. 0004321 del 12 Aprile 2024, che richiama l'art. 15 "rafforzamento delle misure antincendio" della Legge 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024/2026);
- Viste le leggi nazionali e regionali in materia;
- Visti gli artt. 449 e 650 del c.p.;

- Vista la legge n. 353/2000 come recepita dalla L.R. n. 14/2006;
- Visto l'art. 29 del codice della strada e le ulteriori norme vigenti in materia, fatto salvo quant'altro previsto dalle procedure penali, specie nell'eventualità di procurato incendio doloso e/o colposo.

ORDINA

1. a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni di fondi, incolti aree a verde, i quali versano in precario stato di manutenzione o, se coltivati, fortemente inerbiti, ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive all'interno del territorio comunale, di provvedere alla pulitura, specie per quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto e agli insediamenti abitativi, allo scopo di rimuovere le erbe secche e gli arbusti, per impedire il verificarsi di possibili incendi, mettendo a repentaglio, non solo gli insediamenti rurali, ma anche le aree a verde o coltivate. Le operazioni di pulitura, di rimozione e quant'altro correlato, dovranno concludersi entro la data perentoria del **15 maggio 2024**. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza, che abbiano provveduto alla esecuzione degli interventi di che trattasi nel termine sopra indicato, sono tenuti a darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale del Comune di Maletto entro e non oltre sette giorni successivi a tale scadenza. Decorsa la scadenza specificata, gli uffici comunali preposti procederanno agli accertamenti sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi disposti dal corrente provvedimento. Siffatti accertamenti costituiranno titolo per l'avvio dei procedimenti da parte del Comune di Maletto nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffide ad adempiervi con ogni urgenza e con l'obbligo di comunicare le avvenute esecuzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia. L'eventuale procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte del Comune produrrà effetti, in termini di danno economico, nei confronti dei soggetti inadempienti;
2. che l'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

In particolare occorre:

- provvedere a decespugliare e asportare le sterpaglie e la vegetazione secca, facilmente incendiabile, presenti lungo le scarpate nonché alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi, nonché rifiuti essere veicolo di incendio.

Inoltre:

- realizzare fasce arate di almeno tre metri di larghezza e comunque tale da assicurare che il

fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti con strade, sentieri e edifici;
□ smaltire i rifiuti, così come contemplato dall'attuale normativa in materia.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza da parte del privato, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'amministrazione comunale potrà agire in danno agli stessi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 3, della Legge 1 marzo 1975, n. 47,

VIETA

durante il periodo di grave pericolosità incendi, dal 15/06/2024 al 15/10/2024, in prossimità delle aree a rischio di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere ogni altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e, comunque, senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

AVVERTE

che gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p.

DISPONE

che gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria, il Comando di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati, nonché di applicare le relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.

DISPONE, ALTRESÌ,

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata, nelle forme di rito, all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza", nonché notificata mediante PEC istituzionale:

- Al Comando di Polizia Municipale;

- Al Responsabile dell'Area Tecnica e Manutenzione;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Maletto;
- Al Distaccamento Forestale di Bronte;
- Alla Prefettura di Catania;
- Alla S.O.R.I.S. di Palermo;
- Alla Città Metropolitana di Catania - Area Protezione Civile;
- All' Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali della R.S.;
- All' Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania.

IL SINDACO
F.to Capizzi Giuseppe

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente ordinanza, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 24-04-2024 al 08-05-2024, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*FALLICA PIETRO VINCENZO*)

*Documento originale firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.)*